

SI PRENOTI A DEBITO



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 261-1/ 2023**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Caterina Macchi Presidente
dott. Carmelo Barbieri Giudice rel.
dott. Francesco Pipicelli Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata, **in proprio**, in data 6 marzo 2023

DA

IMPRESA SCARONI DI SCARONI MARCO SCRMRC62L09F205F

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore;
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 6 marzo 2023 parte ricorrente ha chiesto, in proprio, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti;

osserva quanto segue.

- sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
- l'imprenditore debitore esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; nella specie il ricorrente ha prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi dai quali emerge l'intervenuto superamento delle c.d. soglie che, a norma del predetto art. 2, comma 1, lettera d), integrano la definizione di "impresa minore";
- ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000, dal momento che dal bilancio d'esercizio 2021 emergono debiti per oltre 2.167.000 e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2022 risultano debiti per euro 1.635.550;
- si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121CCII come risulta desumibile;
 - 1) dal saldo negativo del rapporto tra attività e passività emergente dalla situazione economico-patrimoniale al 31 agosto 2022;
 - 2) dalla impossibilità di reperire le risorse necessarie per finanziare l'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa, il che ha reso necessaria la risoluzione volontaria dei contratti d'appalto già conclusi;

- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 26 ssCCI;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di IMPRESA SCARONI DI SCARONI MARCO SCRMRC62L09F205F , con sede in MILANO, quale procedura principale;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Carmelo Barbieri;
- 3) NOMINA Curatore **DOTT. CRISTIANO DEL TORRE**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **12 luglio 2023, ore 11.50** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

DISPONE

che lo svolgimento della predetta udienza avvenga mediante collegamenti da remoto anche ai sensi dell'art. 203, co. 3, cc.ii. accedendo al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNIMGYxYzQtNzM3ZS00NDVklWI4OWUtZTI2YTU5YzU3YmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%2228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

informa i creditori che alla stanza virtuale del Giudice si potrà accedere anche via web, senza la necessità di scaricare il programma Teams; che, senza ulteriori avvisi, potranno accedere alla sala virtuale cliccando sul link di cui sopra nella data fissata per la verifica delle domande tardive; che nella sala virtuale dovranno accedere - per evidenti ragioni di stabilità della rete - con microfono e telecamera spenti; i creditori verranno ammessi a parlare e, quindi, invitati sin da ora ad accendere telecamera e microfono, solo nel momento in cui la propria domanda di insinuazione al passivo sarà esaminata; ove alcuni creditori intendano interloquire sulla domanda da altri proposta dovranno indicare nella chat della sala virtuale la parola "intervento" seguita dal proprio nome e cognome

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Milano, il 9 marzo 2023 .

Il Giudice estensore

Dott. Carmelo Barbieri

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi